

# Italia

## Nostra

### Sezione Castelli Romani

c/o Medici, V.le San Bartolomeo 17  
00046 Grottaferrata (Roma)

**al Commissario del Parco Regionale dei Castelli Romani  
Matteo ORCIUOLI**

**al Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani  
dott. Paolo GIUNTARELLI**

Con la presente si trasmettono le osservazioni alla *“Relazione Preliminare alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”* del febbraio 2012, a firma dello Studio Tecnico Dottore Agronomo Enrico Martinoli

### Premessa

La relazione, nel suo insieme, presenta numerose carenze, nonché veri e propri errori, dal punto tecnico-scientifico ed è priva di un adeguato approfondimento normativo. La scarsa ed approssimativa base scientifica di riferimento rende la relazione palesemente orientata non a rendere un parere oggettivo, scientificamente valido e qualificato, ma tende a creare un presupposto, volto ad una azione di restringimento dei confini del Parco Regionale dei Castelli Romani.

Si rammenta che in così detto “Perimetro Ravaldini” approvato con delibera n. 01/1998 dall’allora Commissario *ad acta*, ha trovato la sua prima legittimazione nella sentenza TAR (49 del 2000), su ricorso del Comune di Grottaferrata, che non lascia adito a dubbi.

Tale sentenza afferma che *“La L.R. 13 gennaio 1984 n. 2 fissa norme di salvaguardia che si applicano al Parco dei Castelli Romani sia per quanto riguarda le aree comprese nel perimetro provvisorio che per quelle inserite nel perimetro definitivo. Per effetto dei poteri attribuiti a Consorzio degli Enti Locali dalla legge istitutiva del Parco dei Castelli Romani... l’Ente gestore (o chi lo sostituisce legittimamente) può operare anche ampie integrazioni rispetto al perimetro definitivo del Parco stesso.”*

La legittimità e cogenza del “Perimetro Ravaldini” è stata reiteratamente sancita da diverse sentenze del TAR Lazio, una delle quali (N. 38575/2010 REG.SENZ. - N. 06638/2009 REG.RIC.) esplicitamente reca:

*“l’adozione del perimetro definitivo produce l’effetto di rendere applicabili alle nuove aree, fino all’approvazione regionale, le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva”;*

*“... il legislatore ha chiaramente escluso...che questo tipo di misura di salvaguardia sia soggetta a decadenza”.*

Successivamente il Consiglio Direttivo del Parco dei Castelli Romani con delibera 23 del 21 maggio 2009 ha di nuovo adottato la "Perimetrazione Ravaldini" e l' adeguamento del Piano di Assetto alla legge quadro L.R. 29/97. Le sentenze del TAR Lazio, Sezione I Ter, n. 01464/2011 hanno altresì dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la perimetrazione e il piano di assetto adottato con la delibera 23 del 21 maggio 2009.

Infine il Consiglio di Stato con sentenza 7127 e 7128 del 14 giugno 2012 ha definitivamente respinto nel merito i ricorsi dei Comuni di Marino e Grotteferrata riguardo la perimetrazione ed il piano di assetto adottati dal Consiglio Direttivo del Parco con delibera 23 del 21 maggio 2009.

Si rammenta, inoltre, che l' art. 7 comma 2 L. R. 29/1997 stabilisce che "*l' individuazione delle aree protette è effettuata utilizzando, tra l' altro, i siti di importanza comunitaria*", e che l' area del monte Artemisio è stata dichiarata da parte delle Comunità Europea, area SIC (Sito di Interesse Comunitario IT6003017). Tale valenza e riconoscimento deriva dalla presenza in tale area di numerose specie vegetali ed animali protette.

## **Osservazioni alla relazione**

### **1) Pag. 20 della Relazione. Il testo riporta:**

*"Il Parco dei Castelli Romani è stato oggetto di diverse modificazioni di perimetrazioni. L'attuale Amministrazione intende concludere questo argomento, dato che i diversi confini che si sono succeduti, nelle loro definizioni hanno suscitato una molteplicità di interpretazioni non sempre del tutto chiare."*

#### **Si osserva:**

Risulta incomprensibile a quali "*diverse modificazioni di perimetrazioni*" si stia facendo riferimento. Il perimetro Ravaldini, deliberato nel 1998 assieme alle norme di salvaguardia, è sempre stato quello legittimo e cogente, così come chiaramente ribadito da diverse sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, precedentemente citate.

### **2) Pag. 20 della relazione. Il testo riporta:**

*"La istituzione del Parco Castelli aveva delineato dei confini che sono stati modificati con la delibera N.1/1998. L'ampliamento è avvenuto indipendentemente da quanto richiamato nel comma 3 dell'art 7 della LR 29/97..."*

#### **Si osserva:**

La legge istitutiva (L.R. n. 2 del 1984) del Parco Castelli Romani definiva un'area iniziale di 40.000 ettari. La Delibera Ravaldini del 1998 ha ridotto sensibilmente questa area, non l'ha certo ampliata. Risulta incomprensibile, ed in definitiva palesemente erronea, l' assunto riportato nella relazione.

### **3) Pagina 20 della relazione.**

La relazione cita la limitazione del 30% su base regionale di aree nelle quali si può vietare l'attività venatoria ai fini di protezione della fauna selvatica, ex Legge Nazionale 157/1992. Poco sotto, nella medesima pagina, si cita invece la Legge Regionale 17/1995, che attesta su base provinciale, e non regionale, la limitazione del 30% delle aree che è possibile fare

oggetto di protezione faunistica. Ed con tali riferimenti la relazione ravvisa un pretestuoso esubero delle aree di protezione faunistica nei Castelli Romani.

**Si osserva:**

La gerarchia delle fonti del diritto stabilisce che una Legge dello Stato non possa essere superata da una Legge Regionale, anche se cronologicamente successiva. Oltre a ciò risulta incomprensibile come mai tale questione, ammessa e non concessa la sua effettiva validità, debba necessariamente interessare il Parco Regionale dei Castelli Romani e non una qualsiasi altra delle aree non cacciabili della Provincia di Roma o della Regione Lazio, secondo la più corretta gerarchia del diritto. Appare quindi palesemente strumentale il ragionamento che nella relazione incardina quale criticità specifica del Parco Castelli Romani la limitazione di legge alle aree nelle quali possa vigere la protezione faunistica.

**4) Pagina 22 della relazione. Il testo riporta:**

*“A seguito di numerose e pregresse consultazioni era emerso che l’Amministrazione Comunale di Velletri e di Lanuvio avevano espresso la necessità che il confine del Parco restasse sulla Cresta dell’Artemisio per una serie di fattori legati alla fruibilità di questa zona...”*

**Si osserva:**

Non viene presentato nessun documento riguardo le *“numeroso e pregresse consultazioni”*. Inoltre il confine del Parco Castelli è oltre la Cresta dei Monti Artemisi sin dal 1998. Ed infine appare incomprensibile a quali *“fattori legati alla fruibilità”* si stia facendo riferimento. Non risultano infatti in alcun atto limitazioni alla fruibilità dei luoghi in oggetto da parte dell’Ente Parco in alcuna delle sue Gestioni Ordinarie o Commissariali, fatte salve quelle imposte dalla legge.

**5) Pagina 23 della relazione. Il testo riporta:**

*“[boschi di castagno]... ricordando che questa specie non è quella naturale, ma introdotta dall’uomo già dal tempo dei romani per il minor accrescimento...”*

**Si osserva:**

È gravemente infondata la collocazione cronologica ai tempi della romanità classica circa l’introduzione nei Castelli Romani del castagno da ceduzione, tale proposizione evidenzia una palese superficialità e carenza di approfondimento che vizia la relazione nel suo insieme. L’introduzione del castagno per la silvicoltura, infatti, si data tra i secoli XV - XVII dell’era volgare, ad opera delle storiche famiglie nobiliari che all’epoca detenevano la proprietà dei territori dei Castelli Romani (famiglie Annibaldi, Colonna, Chigi, Savelli ecc.).

**6) Pagina 23 della relazione.**

Si avanzano numerose doglianze circa la presunta impossibilità di effettuare il taglio del bosco ceduo nell’area degli Artemisi.

**Si osserva:**

Le medesime doglianze, inoltre, non hanno fondamento alcuno, dal momento che il Piano di Ceduzione, così come stabilito dalla legge vigente (LR 39/2002), è stato regolarmente concordato tra la Regione Lazio, i Comuni di Velletri e Lanuvio e l’Ente Parco Castelli che non ha mai posto altre limitazioni se non quelle preesistenti, ossia derivanti dalla succitata

Legge Forestale. Si osserva inoltre, come le attività di ceduzione nell'area in oggetto siano regolarmente in opera.

**7) Pagina 23 della relazione. Il testo riporta:**

*“...valutando la non eccessiva rilevanza naturalistica dell'area citata [Monti Artemisi]. Questo emerge da una relazione vegetazionale realizzata dalla Regione Lazio - Dipartimento del Territorio - da cui si rileva che le peculiarità botaniche che caratterizzano le formazioni vegetali del Parco, non si riscontrano in misura preponderante nella zona che è stata oggetto di ampliamento con la delibera del 1998...”*

**Si osserva:**

Nessun riferimento o dettaglio bibliografico è fornito nella relazione, utile a comprendere a quale *“relazione vegetazionale”* si stia riferendo l'estensore. Inoltre, qualora tale relazione esistesse, ci si interroga sulla sua qualità scientifica dal momento che la zona dei Monti Artemisi, ivi compreso il suo versante meridionale che l'estensore della relazione propone invece di escludere dal perimetro del Parco dei Castelli, vede la presenza in stadio relittuale, e quindi a massima priorità di tutela e salvaguardia, di esemplari delle specie *Ostrya carpinifolia*, *Quercus ilex* e *Fagus sylvatica*.

Si ribadisce ancora una volta come l'intervento sui confini deliberato nel 1998 dal Commissario *ad acta* Ravalchini abbia ristretto (e non ampliato) i confini del Parco. In più, l'estensore stesso della relazione non può fare a meno di riportare che l'area che si propone di escludere dai confini del Parco è Sito di Interesse Comunitario (codice IT6003017), proprio in virtù dell'eccezionalità delle sue caratteristiche vegetazionali e faunistiche, non certo per una carenza di esse.

Si osserva, inoltre, come quand'anche la qualità della *facies* boschiva del versante meridionale dei Monti Artemisi risultasse, allo stato odierno, in condizioni di incipiente criticità, l'obiettivo di un Ente Parco dovrebbe essere quello di mettere in campo tutte le iniziative volte al mantenimento ed al risanamento della biocenosi, e sicuramente non quello di disfarsi di una delle ultime aree non antropizzate in prossimità di quella che sempre più si connota come la conurbazione dei Castelli Romani.

**8) Pagina 29 della relazione. Il testo reca:**

*“...è bene tener presente che delle recenti pubblicazioni in materia forestale indicano che si è riscontrato un maggiore dinamismo della biodiversità nelle aree ove si sono effettuate dei tagli boschivi...”*

**Si osserva:**

Non è riportato alcun riferimento bibliografico tali *“recenti pubblicazioni in materia forestale”* a supporto di tale tesi *“maggior dinamismo”*.

**9) Pagina 38 della relazione. Il testo riporta:**

*“L'amministrazione fa proprio l'obiettivo strategico della riduzione del consumo di suolo libero...”*

**Si osserva:**

Si stenta a cogliere la coerenza tra la proposizione di tale principio, largamente condivisibile nonché oggetto di una specifica indicazione Comunitaria Europea da parte

dell'*Environmental Resources Management Department*, con la precedente proposta di esclusione del versante meridionale dei Monti Artemisi dai confini del Parco Regionale dei Castelli Romani,

**10) pag. 41 della relazione. Il testo riporta:**

4.3.3.5 il sistema idrico *"Il Parco dei Castelli Romani può procedere ad una programmazione negoziata dei processi di pianificazione strategica rivolta alla riqualificazione dei bacini fluviali. Il processo si basa sulla co-pianificazione, ovvero di un percorso che vede un concreto coinvolgimento e una sostanziale condivisione da parte di tutti gli attori. Il secondo obiettivo è quindi un accordo di riqualificazione all'adozione di un sistema di regole caratterizzato da una serie di criteri: utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale"*.

**Si osserva:**

Un esempio unico di "parole in libertà" che si stenta a credere facciano parte di una relazione tecnica. Non si capisce, inoltre, di quali bacini fluviali di stia parlando, forse si intendono i bacini lacustri.

L'argomento in epigrafe "Il sistema idrico" dei Castelli Romani, uno dei più problematici nella Regione Lazio, merita e necessita di un maggiore approfondimento specie per quello che riguarda l'individuazione delle aree da salvaguardare per favorire la ricarica delle falde idriche.

**Conclusioni**

**La relazione preliminare, così come presentata, va respinta in toto, per tre ordini di motivi:**

- 1) scarso livello di approfondimento tecnico- scientifico,**
- 2) non è possibile proporre una riduzione del perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani in contrasto con una perimetrazione ed un piano di assetto adottato con delibera di consiglio Direttivo (delibera 23 del 21 maggio 2009), atto tra l'altro legittimato da diverse sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato.**
- 3) L'esclusione di una zona SIC (IT6003017) è in contrasto con i principi riportati nell' art. 7 comma 2 della L.R. 29/1997.**

f.to Franco Medici  
per il Consiglio Direttivo  
Italia Nostra- Castelli Romani

Grottaferrata, 28 giugno 2012